



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Il giudice d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può sostituirla la motivazione che ritenga scorretta

*Qualora l'appello debba ritenersi infondato, dovendo rigettarsi la domanda, sia pure provvedendo ad una diversa e più completa valutazione dei fatti e del materiale probatorio, va affermato che con ciò non si viola il principio della corrispondenza tra il devoluto e l'appellato, derivante dall'art. 112 c.p.c.; difatti, va confermato che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio, sostituirla la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di appello, e perché la decisione di seguito adottata coinvolge i medesimi capi della sentenza impugnata e si fonda sui medesimi atti che l'istante ha posto a base della sua richiesta.*

NDR: in argomento Cass. 696/2002.

Tribunale di Milano, sentenza del 20.9.2021, n. 7457

...omissis...

Preliminarmente, giova rilevare che l'appello è ammissibile in quanto proposto entro i limiti prescritti dall'art. 327 c.p.c. e parte appellante ha esposto con sufficiente grado di specificità le ragioni poste a sostegno del gravame.

Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giova osservare che l'articolazione della materia controversa mal si concilia con il giudizio meramente probabilistico previsto dall'art. 348 bis c.p.c. e rende invece opportuna la deliberazione della causa con cognizione ordinaria.

Quanto al merito, l'appello deve ritenersi infondato, dovendo rigettarsi la domanda sia pure provvedendo ad una diversa e più completa valutazione dei fatti e del materiale probatorio, senza con ciò violare il principio della corrispondenza tra il devoluto e l'appellato, derivante dall'art. 112 c.p.c., perché la giurisprudenza che si condivide ha statuito che "Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio, sostituirla la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di appello" (Cass. civ. 696/2002), e perché la decisione di seguito adottata coinvolge i medesimi capi della sentenza impugnata e si fonda sui medesimi atti che l'istante ha posto a base della sua richiesta.

Avuto riguardo al primo motivo di appello deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda ritenendo che dalla ricostruzione della dinamica del sinistro la responsabilità è da imputarsi esclusivamente in capo all'attrice, la quale intraprendeva l'attraversamento dell'incrocio con diritto avendo la luce semaforica verde nella sua direzione e, pur essendovi presente un furgone in sosta che non permetteva la visuale a sinistra della strada, l'attrice non rispettava le regole cautelari previste anche dal codice della strada poiché non si fermava per lasciare passare l'autoambulanza che attraversava l'incrocio a velocità ridotta con lampeggiante e sirene attivate.

L'appellante sul punto si duole che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato il compendio probatorio alla luce delle dichiarazioni testimoniali, delle risultanze peritali e delle dichiarazioni rese dalla stessa attrice agli agenti rispetto alle quali la signora Gr. ha sporta denuncia-querela di falso.

Preliminarmente giova osservare che parte attrice richiama la querela sporta nei confronti del verbale di incidente (v. doc. 7, fasc. att. primo grado) invocandone la sua utilizzabilità: ebbene la denuncia penale sporta (v. doc. 7, fasc. att. primo grado) dà avvio esclusivamente al procedimento penale per l'accertamento della (eventuale) responsabilità penale del soggetto falsificatore e non inficia in alcun modo l'efficacia probatoria dell'atto pubblico (e, dunque, la sua utilizzabilità nel processo civile). Ed infatti, ai fini dell'accertamento della falsità di un documento e, conseguentemente, in caso di suo positivo accertamento, alla perdita di efficacia di prova legale del documento, occorre sporgere querela di falso in ambito civilistico attraverso la proposizione di apposita domanda giudiziale ex art. 221 ss. c.p.c., querela di falso (in via principale o incidentale) che, nella fattispecie, parte attrice non ha provato di avere azionato.

Ne consegue che nel presente giudizio il documento prodotto mantiene l'efficacia probatoria che gli appartiene.

Ciò posto, quanto invece al merito, deve preliminarmente rammentarsi in punto di diritto che la giurisprudenza di legittimità in materia di scontro tra veicoli privati e veicoli adibiti ai servizi di ambulanza, polizia e antincendi ha ripetutamente affermato che, da un lato, il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore "luce verde", non è esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell'incrocio; dall'altro, che durante i servizi di polizia, antincendi, ambulanza, è rimesso alla prudenza dei conducenti dei veicoli adibiti ai predetti servizi decidere, in considerazione dell'ora, del traffico, della visibilità e di tutte le circostanze concrete, se e quando azionare, in caso di urgenza, il dispositivo supplementare acustico d'allarme. E poiché nel caso di scontro di veicoli,

l'entità della prova liberatoria che uno dei conducenti deve fornire per vincere la presunzione di pari concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, deve essere determinata non in astratto, ma in rapporto alla concreta situazione della circolazione, il conducente di un'auto scontratasi con un'autoambulanza avente il dispositivo supplementare di allarme in azione è tenuto, al fine suddetto, a dimostrare positivamente - oltre l'adeguatezza della velocità da lui mantenuta - di aver arrestato il proprio veicolo tempestivamente, in rapporto non soltanto all'avvistamento del veicolo in servizio pubblico, vigente ma anche alla percezione acustica della sirena azionata dalla stessa (cfr. Cass. Civ. 21907/2009).

Ebbene, declinando tali principi alla fattispecie *omissis* Si ritiene pertanto che il sinistro sia accaduto per responsabilità esclusiva della signora *omissis* in quanto l'attrice, per difetto di attenzione e di adozione delle dovute cautele, non si era avveduta della presenza dell'ambulanza in fase di (pur lento) attraversamento dell'incrocio di piazzale *omissis*.

deve dunque ritenersi superata la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo di servizio e deve ritenersi invece, per tutti i motivi sopra espressi, accertata l'esclusiva responsabilità del conducente *omissis*.

Alla luce di tutte le superiori suesposte considerazioni, il primo motivo di appello deve essere integralmente rigettato.

Quanto, invece, al secondo motivo di appello in ordine al profilo delle spese di lite cui l'attrice è stata condannata al pagamento in favore di parte convenuta, deve rilevarsi che correttamente il giudice di prime cure ha applicato i principi previsti dal codice di rito (artt. 91 ss. c.p.c.) in materia di regolamento delle spese processuali (cui sono equiparate le spese di c.t.u.) ritenendo sussistente la totale soccombenza dell'attrice.

Del resto, oltre all'infondatezza della pretesa creditoria che determina la soccombenza attorea, non si ravvisano in ogni caso nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 92, II comma, c.p.c. per l'applicazione dell'invocata compensazione, né può ritenersi che si possano ravvisare "gravi ed eccezionali ragioni" tali da poterla giustificare.

Ne consegue che anche il secondo motivo di appello deve essere integralmente rigettato.

La domanda attorea diretta ad ottenere la condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c. deve essere integralmente rigettata, per assenza dei requisiti previsti dalla norma invocata (in primo luogo il difetto di soccombenza di parte convenuta).

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività difensiva espletata ex D.M. 55/2014, con riconoscimento dell'importo richiesto da parte appellata *omissis* s.p.a. con nota spese redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c..

Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, altresì, che nella fattispecie de qua, stante l'integrale rigetto dell'appello, ricorre l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.

PQM

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da *omissis* e, per l'effetto, conferma la sentenza *omissis*; condanna parte appellante *omissis* al pagamento delle spese di lite sostenute da *omissis* Assicurazioni s.p.a. che sono liquidate in Euro 3.135,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

